

TRIBUNALE DI ROMA**Ricorso per la conferma delle misure protettive****ex artt. 18 e 19 D. L.gs. n. 14/2019 – breviter, C.C. I.I.**

Nell'interesse di

CENTRO COLOR S.R.L. (c.f. e p.iva 01155940537 – la “Società” o la “Ricorrente” o semplicemente “Centro Color”), con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta 21, pec: centrocolorsr1@pec.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Domenico Pecorini (c.f. PCRDNC62R06E463A; pec: domenicopecorini@pec.it), rappresentata e difesa anche in via disgiunta tra loro dall'Avv. Lorenzo Pellegrini (c.f. PLLLNZ83E11D612A) e Anna Sara Pianigiani (c.f. PNGNSR92A42D612A) del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Piazza della Libertà n. 9 (pec: lorenzo.pellegrini@firenze.pecavvocati.it; annasara.pianigiani@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio nonché gli indirizzi pec dei suddetti procuratori, giusta procura allegata in separato atto *ex artt.* 83 terzo comma c.p.c. e 10 DPR 123/01 (**Doc. A**)

SI ESPONE QUANTO SEGUE*Indice*

- I. Cenni sulla storia della Società**
- II. L'attuale *governance* e la compagine sociale**
- III. Le cause della crisi**
- IV. L'esposizione debitoria della Società**
- V. Le azioni di recupero individuali avviate dai creditori**
- VI. L'accesso alla Composizione negoziata *ex artt.* 12 ss C.C.I.I.**
 - a) Requisiti soggettivo ed oggettivo
 - b) La competenza della C.C.I.A.A. di Roma
 - c) Il deposito dell'istanza con richiesta di misure protettive del patrimonio
 - d) La nomina dell'Esperto
 - e) Il Piano e la strategia di Risanamento
- VII. La richiesta di conferma di misure protettive**
- VIII. La documentazione prevista *ex lege***
- Conclusioni**



I. Cenni sulla storia della Società

Centro Color S.r.l. opera nel settore della fornitura di materiali per l'edilizia e per la finitura d'interni, con una presenza consolidata nel mercato nazionale e un posizionamento orientato sia al segmento *business-to-business* (B2B) che, in misura crescente, al *business-to-consumer* (B2C).

La società è stata acquisita da Lamioni Holding nel 2023, nell'ambito di una strategia di ampliamento e integrazione della filiera edilizia del Gruppo.

Centrocolor si distingue per un'organizzazione flessibile e una struttura commerciale esperta, capace di rispondere in tempi rapidi alle richieste del mercato e di offrire assistenza qualificata ai propri clienti. Oggi l'azienda rappresenta un polo distributivo integrato per imprese, artigiani e operatori professionali, con l'obiettivo di rafforzare la presenza diretta sul mercato e aumentare la propria indipendenza commerciale (**All.1** – visura C.C.I.A.A.).

Come altre società del Gruppo, la Centrocolor ha indirizzato una parte consistente della propria attività sociale ad interventi legati al Superbonus 110% e, in tale ambito, ha operato principalmente come fornitore della Atlante S.r.l., altra società del Gruppo Lamioni impegnata nelle costruzioni e ristrutturazioni edilizie. Anche Atlante S.r.l. ha presentato istanza di composizione negoziata *ex artt. 12 ss. CCII*.

II. L'attuale governance e la compagine sociale

La Centro Color S.r.l. è partecipata al 100% dalla Lamioni Holding S.r.l., capofila del "Gruppo Lamioni", costituito – perlopiù – da aziende a vario titolo impegnate nel settore edilizio.

L'amministrazione e la legale rappresentanza della Centro Color S.r.l. è affidata al CEO Domenico Pecorini, *manager* e consulente di lunga esperienza nella finanza commerciale e nella gestione di aziende internazionali.

III. Le cause della crisi

Le cause della crisi si collocano principalmente nel 2024, allorquando le modifiche normative intervenute in materia di Superbonus, dapprima, hanno condotto ad una



sostanziale paralisi nella cessione dei crediti di imposta acquisiti¹ e, poi, ad una progressiva contrazione del beneficio fiscale² (il credito fiscale cedibile è stato ridotto dal 110% al 65%).

A fronte della descritta crisi generalizzata del settore legato al bonus 110%, le tensioni finanziarie degli ultimi esercizi derivano soprattutto dai ritardi nei pagamenti di clienti operanti in cantieri agevolati e dal rallentamento generale del comparto.

Peraltro, la forte esposizione di alcune società del gruppo, in particolare Atlante S.r.l. – anch’essa interessata dal rallentamento della cessione dei crediti fiscali, per quanto anticipato sopra – ha inciso, più in generale, in termini di congestione della liquidità.

Atlante figurava invero come il principale committente di Centro Color, oltre ad essere la prima società del Gruppo impegnata come *general contractor* nelle ristrutturazioni Superbonus: per effetto delle modifiche normative sopra richiamate, quest’ultima è stata impossibilitata non solo a portare avanti i cantieri, ma anche a smobilizzare il credito fiscale, con tutto ciò che ne consegue in termini di “effetti a cascata” collegati sulle società “minori” del Gruppo, operanti come fornitrici di Atlante.

La crisi di liquidità che ha interessato la *general contractor* ha colpito, inevitabilmente, tutte le aziende del Gruppo che svolgevano attività connesse.

Pur a fronte di una (inevitabile) contrazione temporanea dei volumi di vendita verso i clienti collegati ai *bonus* fiscali, Centro Color è riuscita a mantenere una struttura operativa solida e una rete di clienti diversificata. L’attività prosegue regolarmente, con una situazione di liquidità controllata e margini positivi derivanti dalla componente ordinaria del *business*.

¹ Durante il 2024, il rallentamento generalizzato del mercato della cessione dei crediti fiscali ha provocato un congestionamento finanziario che ha colpito gran parte delle imprese del settore.

Si è trattato del cd. “blocco delle cessioni”, avviato con il DL 11/2023 tramite l’esclusione delle opzioni alternative alla detrazione (principalmente, lo sconto in fattura) per la maggior parte dei bonus edilizi e rafforzato dal DL 39/2024 il quale ha vietato, a partire dal 29 maggio 2024, la possibilità per i beneficiari delle agevolazioni fiscali di cedere le rate residue delle detrazioni non ancora fruite.

Si fa presente che i principali istituti di credito, che all’indomani dell’entrata in vigore della disciplina agevolativa del Superbonus avevano acquisito miliardi di crediti fiscali, avevano iniziato, già a partire dal 2022, a rifiutare i crediti.

² Le modifiche legislative introdotte nel 2023 e 2024 hanno determinato, inizialmente, una riduzione del bonus al 90%, per poi passare (con la legge di bilancio 2023) al 70% (dal gennaio 2024) e a partire dal 1° gennaio 2025, arrivare a riconoscere un credito fiscale del solo 65% sul costo dei lavori di ristrutturazione. Si è tornati, nella sostanza, alla misura dell’incentivo “standard” dell’Ecobonus; il tutto impattando in maniera poderosa non solo sulle condizioni economiche dei contratti in corso di esecuzioni, ma anche sulle previsioni di investimento dell’azienda nel breve-lungo periodo.



IV. L'esposizione debitoria della Società

Per quanto precede, la società ha accumulato un'**esposizione debitoria** (All.2), la quale, alla data del 30.09.2025 ammontava ad Euro **2.259.332,24** come da tabella sottostante:

DEBITI	SCADUTO	TOTALE
Debiti verso dipendenti	68.999,04	186.019,41
Debiti verso banche	665.043,36	1.048.492,29
Debiti verso fornitori	1.451.770,07	1.451.770,07
Debiti tributari	52.046,00	1.036.328,16
Debiti previdenziali/assistenziali	15.473,77	15.473,77
Debiti verso altri di cui:		
- debiti per cauzioni	6.000,00	6.000,00
- clienti c/anticipi	0	3.800.000,00

Con

riguardo al prospetto riepilogativo di cui sopra, è possibile osservare che:

(i) i **principali creditori**, in punto di *quantum* del debito complessivo, risultano essere i **fornitori**, pari a ca. 1,4 mlm rispetto ai quali si registra un numero contenuto di crediti di ammontare superiore ai cinquantamila Euro; trattasi di un debito che appare facilmente gestibile nel breve periodo, anche in considerazione delle misure di risanamento che di seguito saranno descritte;

(ii) Il debito verso il **ceto bancario** ha natura composita, essendo la società intestataria, nella maggior parte dei casi, di più rapporti per singolo istituto (c/c, anticipi fatture, finanziamenti e mutui). Il debito scaduto di maggior ammontare è riconducibile alla c/c 2/16/230485 presso **Banca Tema** (ca. 360 mila Euro), presso la quale la Società ha altresì più linee di credito di anticipo fatture.

Rispetto ai suddetti rapporti, gli Istituti si sono attivati mettendo in mora la società per il recupero del relativo credito. Nello specifico, in data 23 ottobre 2025, Banca Tema ha trasmesso alla Società lettera di recesso/risoluzione anticipata e decadenza dal beneficio del termine rispetto a plurime posizioni, riguardanti contratti di c/c, contratti di mutuo e



linee di credito per anticipo fatture, assumendo altresì iniziative compensative tra i vari rapporti (**All.3**);

(iii) quanto alle restanti posizioni, debiti verso **dipendenti**, debiti **assistenziali-previdenziali**, debiti **tributari**, gli stessi appaiono di ammontare relativamente contenuto in termini di “impatto” sul piano di risanamento ipotizzato e di presumibile, integrale rientro in caso di sua attuazione. Segnatamente:

- quanto ai debiti verso i dipendenti, di ammontare complessivo pari a circa 68 mila Euro di scaduto, gli stessi riguardano i soli stipendi da luglio a settembre dell’anno corrente e, in considerazione delle sopraggiunte disponibilità liquide di cui si dirà più avanti (v. progetto di risanamento), appare un debito che sarà estinto dalla società nel brevissimo periodo;
- lo stesso dicasi per i debiti previdenziali, di ammontare complessivo pari a circa 15 mila Euro di scaduto, i quali rappresentano un’esposizione debitoria fisiologicamente legata alla mole di lavoro della società e, comunque, temporalmente circoscritta all’ultimo anno;
- quanto ai debiti tributari, pari complessivamente ad 52.000 Euro circa, questi appaiono di agevole rientro una volta che il piano di risanamento entrerà a regime.

IV. Le azioni di recupero individuali avviate dai creditori

Quanto alle azioni di recupero avviate dai creditori della Società, si rappresenta che sono stata assunte iniziative di carattere stragiudiziale, nell’ambito delle quali è stato possibile avviare interlocuzioni finalizzate ad una definizione transattiva delle singole posizioni.

In sede esecutiva e cautelare risultano incardinate le cause di cui all’**All.4** (**All.4** – riepilogo misure esecutive/cautelari).

In dettaglio, trattasi – nella maggior parte – di decreti ingiuntivi emessi nei confronti della debitrice Centro Color S.r.l. da parte di alcuni fornitori. La Società ha già provveduto a proporre opposizione avverso alcuni dei decreti ingiuntivi ricevuti mentre, rispetto ad altri, sta procedendo ad opporsi e – laddove ritenuto opportuno – seguirà opponendosi.

V. L’accesso alla Composizione negoziata ex artt. 12 ss C.C.I.A.

Siffatta situazione, unitamente alle concrete prospettive di risanamento di seguito descritte, hanno determinato il *management* della Società, in data 3 novembre 2025, a presentare presso la Camera di Commercio di Roma, domanda di accesso alla



composizione negoziata della crisi d'impresa *ex artt. 12 ss. C.C.I.I.* (d'ora in poi la **“Procedura”**).

a) Requisiti soggettivo ed oggettivo

Centro Color S.r.l. è una società di capitali, altresì soggetta allo statuto dell'“imprenditore commerciale”. Sussiste pertanto il requisito soggettivo di qualifica di “imprenditore commerciale” di cui all'art. 12 C.C.I.I. e, quindi, Centro Color S.r.l. è legittimata a formulare la presente istanza per accedere all'intestato procedimento.

Sussistono altresì i requisiti oggettivi disciplinati dall'art. 12 C.C.I.I., ossia:

- ✓ Una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la espongono al rischio di crisi o insolvenza, che appare evidente dall'analisi dei dati contabili e dalle proiezioni dei flussi di cassa rispetto alle obbligazioni di breve e media scadenza;
- ✓ Il risanamento della Società appare ragionevolmente perseguibile tramite le azioni meglio descritte nel piano di risanamento di cui all'**All.5**, indirizzato verso il ripianamento integrale dell'esposizione debitoria. Il progetto, in estrema sintesi, prevede l'attuazione di una strategia finalizzata, da un lato, all'emancipazione dal ruolo di fornitore verso altre società del Gruppo e, dall'altro all'implementazione delle commesse B2C in luogo di quelle B2B; il tutto in un contesto di generale ristrutturazione delle Società del Gruppo e di immissioni di liquidità produttive di effetti benefici anche sulle società minori, come Centro Color.

Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il nominato Esperto valuti come “concrete” le prospettive di risanamento e, come previsto dall'art. 17, comma 5, C.C.I.I., proceda con l'incontro dell'imprenditore e delle parti interessate, facendo quanto occorra per dare impulso alla procedura di composizione negoziata della crisi e per mantenere come immanenti e concrete le prospettive di risanamento.

b) La competenza della C.C.I.A.A. di Roma

La sede legale della Società si trova a Roma, viale Giorgio Ribotta 21, ed è iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 01155940537. Pertanto, “l'ambito territoriale” in cui si trova la sede legale dell'impresa è, ai sensi dell'art. 12 C.C.I.I. quello della Camera di Commercio di Roma.

c) Il deposito dell'istanza con richiesta di misure protettive del patrimonio



La domanda di accesso è identificata con il numero NEG_0000007200 (**All.6** – copia riepilogo istanza) e contiene la richiesta di cui all'art. 18 del C.C.I.I., per l'applicazione delle c.d. **Misure Protettive** (cfr. doc. allegati all'istanza, **All.6-bis**).

d) La nomina dell'esperto

In esito al deposito della domanda, Centro Color ha ricevuto con pec del 6 novembre 2025 la comunicazione di avvenuta nomina dell'esperto nella persona dott. Giuseppe Dionisi (**All.7**– nomina Esperto), il quale ha accettato l'incarico in data 7 novembre 2025 (**All.8** – Accettazione Esperto). L'accettazione dell'Esperto e l'istanza di accesso sono stati pubblicati al Registro Imprese in data 10 Novembre 2025 (**All.9** – pubblicazione istanza e accettazione).

e) Il Piano e la strategia di Risanamento

Nel perseguire il risanamento aziendale Centrocolor intende rafforzare la propria presenza nel mercato nazionale attraverso una strategia di espansione commerciale e di diversificazione della clientela.

Gli obiettivi strategici per la ristrutturazione dell'esposizione debitoria e l'avvio di un modello di *business* sostenibile saranno attuati secondo le seguenti linee direttrici:

- 1) chiusura delle forniture legate al Superbonus e conseguente rientro di liquidità;
- 2) acquisizione di clientela extra-gruppo, con l'obiettivo di sviluppare un fatturato autonomo e stabile, pur mantenendo attive le proprie linee di fornitura verso le società del Gruppo;
- 3) implementazione e sviluppo del canale B2C, per creare una fonte di ricavi costante e generare liquidità giornaliera;
- 4) riorganizzazione dei rapporti con gli istituti bancari, finalizzata a rinnovare e ampliare le linee di credito in coerenza con la crescita prevista a partire dal 2026.

Il fatturato per il triennio 2025–2027 è previsto stabile, grazie alla compensazione tra la conclusione del Superbonus e l'acquisizione di **nuovi clienti indipendenti** sul mercato italiano. L'obiettivo è ridurre progressivamente la dipendenza da Atlante S.r.l., costruendo un volume d'affari autonomo e più equilibrato, con marginalità significative. Il rafforzamento del canale B2C e la maggiore efficienza gestionale consentiranno di preservare la marginalità operativa e di garantire stabilità nei risultati.

È prevista una riduzione dei crediti verso la clientela, grazie a cicli di incasso più rapidi



e a una migliore puntualità nei pagamenti.

Il debito verso le banche si ridurrà progressivamente entro la fine del 2025, mentre nel 2026 si prevede di **attivare nuove linee di credito** per sostenere le attività di vendita e magazzino. La struttura patrimoniale resterà solida e coerente con la dimensione dell'azienda.

Il cash flow operativo mostrerà un progressivo miglioramento, trainato dall'aumento della marginalità e da incassi più regolari dai clienti. L'espansione della clientela e l'incremento delle vendite dirette permetteranno di mantenere flussi di cassa positivi e costanti, garantendo una gestione equilibrata e sostenibile nel medio periodo. I descritti obiettivi strategici, come le previsioni di fatturato e di *cash flow* devono peraltro essere inquadrati nell'ambito del **più ampio progetto di ristrutturazione che interessa il Gruppo Lamioni e, in particolare, in quello relativo alla Atlante S.r.l.**, primo cliente di Centro Color e anch'essa in composizione negoziata.

Il piano di Atlante S.r.l. prevede che entro la fine dell'anno corrente siano attivate più **leve finanziarie**, che oltre a consentire ad Atlante – grazie all'immissione di nuova liquidità – di smobilizzare i cantieri, provvedendo ai pagamenti dei fornitori (Centro Color figura come fornitore), apporterebbero un **consistente beneficio all'intero Gruppo**: Centro Color, come Atlante, è partecipata interamente da Lamioni Holding S.r.l. (v. sopra).

Il riferimento è principalmente al finanziamento infragruppo che, tra i mesi di novembre e dicembre del 2025, dovrebbe pervenire dalla controllata saudita del Gruppo Lamioni, Atlante General Contracting Company, la quale erogherà ad Atlante un prestito di **Euro 15,3 milioni a titolo di anticipo su contratti già sottoscritti** [di cui 3,2 mln saranno oggetto di anticipo-finanziamento (*factoring* da parte dell'istituto di credito italiano *General Finance*)] (**All.10** – contratti sauditi).

A tale importo, si aggiungerebbe **l'apertura di una nuova linea di credito di circa 10 milioni** che Atlante è in via di acquisizione da un Istituto bancario suo interlocutore.

Questo per significare che, inevitabilmente, Centro Color, che fino ad oggi è stata una costola operativa dell'Atlante S.r.l., risentirà positivamente dell'apporto di nuova finanza alla Atlante.

Benché l'obiettivo di Centro Color S.r.l. sia, in prospettiva, quello di ridurre la propria



(quasi) monocommittenza nei confronti di Atlante S.r.l., allo stato attuale è impossibile non considerare le due società come un **unicum economico e operativo**, anche in ragione della comune partecipazione totalitaria di Lamioni Holding S.r.l. Ne consegue che le leve finanziarie attivate in Atlante – volte alla ripresa delle attività, allo sblocco dei cantieri, allo smobilizzo dei crediti fiscali e al reperimento di nuova liquidità – non potranno che riflettersi positivamente sullo stato di salute finanziaria di Centro Color e sulle sue concrete prospettive di risanamento.

Si allega il piano di risanamento di Atlante S.r.l. (**All.5-bis**).

VI. La richiesta di conferma delle misure protettive

La Società ha presentato l'istanza di accesso alla composizione negoziata avvalendosi delle misure protettive di cui all'art. 18 C.C.I.I. (**All.11**).

VII.1 La competenza del Tribunale di Roma

Prima di entrare nel merito delle ragioni poste a fondamento della richiesta oggetto del presente ricorso si precisa che non sussiste alcun dubbio circa la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., avendo la Centro Color S.r.l. la propria sede legale nel Comune di Roma.

VII.2 Le ragioni poste a fondamento della richiesta di applicazione di misure protettive

In ossequio a quanto disposto all'art. 19, comma 1, C.C.I.I. e dei termini perentori ivi contemplati, Centro Color introduce il presente procedimento con la finalità di chiedere all'Intestato Tribunale ed ottenere, sussistendone i presupposti, la conferma delle Misure Protettive per le quali è stata presentata istanza ai sensi dell'art. 18 del C.C.I.I., e segnatamente:

- il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi comprese quelle collettive) o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa;
- il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società;
- l'impossibilità di proporre istanze di liquidazione giudiziale, pronunciare la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale ovvero che accerti lo stato di insolvenza della Società;



- l'impossibilità, per i creditori nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di debiti anteriori rispetto alla data di pubblicazione della presente istanza alla C.C.I.A.A.

In aggiunta a quest'ultima misura protettiva, relativa al divieto imposto *erga omnes* ai creditori di esercitare poteri di autotutela negoziale su posizioni creditorie anteriori alla domanda di CNC, si chiede che la misura protettiva sia estesa al **divieto, rivolto agli istituti di credito (banche e intermediari finanziari), di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza**, in applicazione dell'art. 18, co. 5 CCII.

Le suddette misure rispondono all'interesse urgente e concreto della Società a che, nel corso delle negoziazioni e della implementazione del Piano di Risanamento, il proprio patrimonio, i propri *assets*, ed i propri crediti rimangano protetti dalle iniziative esecutive di tutti i creditori, appositamente censiti.

E' invero essenziale che nelle more dell'ottenimento dei finanziamenti di cui sopra (prestito infragruppo e apertura di nuova linea di credito) sia conservata l'attuale garanzia patrimoniale.

Allo stesso tempo, con riferimento ai contratti in corso, come quelli bancari, la Società Atlante ha la necessità che non entrino in una fase patologica di risoluzione, nelle more della definizione delle modalità e condizioni di rimborso del debito pregresso e, comunque, ha necessità della protezione assicurata dalle disposizioni di riferimento.

VIII. Documentazione prevista *ex lege*

Come previsto dall'art. 19, comma 2, C.C.I.I. al presente ricorso è allegata la seguente documentazione:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi (**All.12**);
- b) Una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda (**All.13**);
- c) L'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli



indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali si sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella (**All.2; All.14**);

- d) Un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare (**All.5**);
- e) Una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità che l'impresa può essere risanata (**All.15**);
- f) L'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (**All.8**).

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, **Centro Color S.r.l.**, come sopra rappresentata, difesa, ed elettivamente domiciliata

RICORRE

all' Ill.mo Tribunale adito affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 C.C.I.I. nonché ai sensi di quanto disposto agli artt. 669 bis ss. C.p.c., previa fissazione dell'udienza dinanzi a sé,

IN TESI:

1) Voglia confermare, **per la durata di 120 giorni**, le misure protettive richieste *erga omnes* in sede di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura negoziata di composizione della crisi con identificativo INEG_0000007200 e depositata il 3 novembre 2025, e consistenti ne:

- il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi comprese quelle collettive) o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa;
- il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società;
- l'impossibilità di pronunciare la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale;
- l'impossibilità, per i creditori nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare, unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o



provocarne la risoluzione, ovvero di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di debiti anteriori rispetto alla data di pubblicazione della istanza di accesso alla composizione negoziata al Registro Imprese;

1.1) Voglia altresì disporre, a specificazione ed integrazione di quest'ultima misura protettiva, impedire agli istituti di credito di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato adempimento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

B) IN IPOTESI

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda formulata In tesi non dovesse essere accolta, Voglia modificare le misure protettive del patrimonio della ricorrente di cui all'istanza di accesso alla procedura negoziata di composizione della crisi con identificativo INEG_0000007200, nei termini ed alle condizioni che saranno ritenute di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 19 comma 2 del C.C.I.I. si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

Si allegano i seguenti documenti:

All A) Procura;

all.1 – CCIAA;

all.2 – prospetto riepilogativo del debito;

all.3 – risoluzione banca Tema;

all.4 – riepilogo contenziosi;

all.5 – piano di risanamento;

all.6 – istanza misure protettive;

all.6-bis – allegati istanza;

all.7 – notifica nomina Esperto;

all.8 – accettazione Esperto;

all.9 – pubblicazione accettazione Esperto;

all.10 – contratti sauditi;

all.11 – istanza misure protettive;



all.12 – bilanci 2022, 2023, 2024;

all.13 – situazione economica-patrimoniale al 30.09.2025;

all.14 – elenco primi dieci creditori con indirizzi pec;

all.15 – dichiarazione *ex art.* 19 CCII.

con riserva di produrre l'ulteriore documentazione che il Tribunale riterrà necessaria al fine del favorevole accoglimento delle richieste avanzate con il presente ricorso.

*

Si dichiara, ai sensi del DPR 115/2002 che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è determinato in misura fissa in Euro 98,00.

Con osservanza

Firenze, 10 novembre 2025

Avv. Lorenzo Pellegrini

Avv. Anna Sara Pianigiani

